

**CRISI D'IMPRESA**

## ***L'emersione anticipata della crisi e gli obblighi di segnalazione del Collegio sindacale e del revisore***

di Paola Barisone

Seminario di specializzazione

### **Crisi di impresa: approccio operativo nella scelta dello strumento di reazione alla crisi**

Scopri di più

#### **L'attività dell'organo di controllo e gli obblighi di segnalazione**

Ai sensi dell'[art. 2403, c.c.](#), il **Collegio sindacale** è tenuto a **vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi** amministrativi e contabili adottati **dalla società e sul suo concreto funzionamento**.

Il CNDCEC ha completamente innovato il **documento Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate a dicembre 2024**, per recepire le innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 al CCII.

La **norma 11.1** di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate del CNDCEC **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi**, amministrativi e contabili adottati dalla società, **risultino adeguati** a rilevare tempestivamente **segnali di perdita di continuità aziendale**.

In base alla **norma 3.5**, per **assetto organizzativo** si intende il **sistema di funzioni e di organigramma** e, in particolare, il **complesso delle direttive e delle procedure** stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato **livello di competenza e di responsabilità**; mentre, sulla base della **norma di comportamento 3.7**, il **sistema amministrativo-contabile** è **l'insieme delle direttive**, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la **completezza**, la **correttezza** e la **tempestività di una informativa societaria attendibile**, in accordo con i Principi contabili adottati dall'impresa.

Il sistema, pertanto, è adeguato, se **presenta una struttura idonea alle dimensioni dell'impresa** e alla **rilevazione tempestiva della crisi di impresa** e della perdita della continuità aziendale e possa consentire all'organo amministrativo l'adozione delle **misure più idonee per il suo superamento**.

Qualora nel corso dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale dovesse **evidenziare rischi di**

**inadeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile**, il Collegio sindacale dovrà richiedere all'organo amministrativo **l'adozione di immediate azioni correttive e monitorarne l'attuazione**.

Nel caso in cui l'organo amministrativo **non fornisca risposta alla segnalazione** (o la fornisca in modo inadeguato), l'organo di controllo dovrà **verbalizzare le proprie ragioni nel corso della riunione dell'organo amministrativo (norma di comportamento 3.3)**, esprimendo il **proprio dissenso** ed evidenziando la possibilità di convocazione dell'assemblea dei soci per mancata attivazione **da parte degli amministratori o per omissioni ovvero per ingiustificato ritardo** (ex [art. 2406, c.c.](#)).

Peraltro, gli **strumenti a disposizione dell'organo di controllo sono molteplici**, come previsti dal Codice civile, e includono:

- il **potere di ispezione e di controllo diretto sugli amministratori** la possibilità di chiedere informazioni sulle operazioni sociali e le società controllate, **lo scambio di informazioni con organi di controllo** di società controllate, e l'accesso alla documentazione aziendale ([2403-bis, c.c.](#));
- In caso di inadempienze, l'organo di controllo può richiedere **l'adozione di provvedimenti** (come l'impugnazione di delibere nulle o annullabili ([2377](#) e [2406, c.c.](#))) o anche **denunciare i fatti all'autorità giudiziaria** in caso di gravi irregolarità o crisi ([art. 2446, 2447](#) e [2482-bis](#) – [art. 2487, c.c.](#)).

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'[art. 2408, c.c.](#), i **sindaci debbono raccogliere la denuncia del socio che ritiene censurabili le modalità di gestione**. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio sindacale deve **indagare senza ritardo sui fatti denunciati** e presentare le sue conclusioni ed **eventuali proposte all'assemblea**; deve, altresì, nelle ipotesi previste dal [comma 2 dell'art. 2406, c.c.](#), **convocare l'assemblea**. Occorre, inoltre, precisare che **lo statuto della società può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione**.

### **L'obbligo di segnalazione di cui all'art. 25-octies, CCII**

L'[art. 25-octies, CCII](#), prevede, a **carico dell'organo di controllo** societario e del **soggetto incaricato della revisione legale** (a seguito del terzo Correttivo, il D.Lgs. n. 136/2024), nell'esercizio delle rispettive funzioni, **l'onere di comunicare**, per iscritto, all'organo amministrativo, **la sussistenza dei presupposti**, di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), CCII](#), per la presentazione dell'istanza di **composizione negoziata della crisi d'impresa**, di cui all'[art. 17, CCII](#).

La segnalazione deve **essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**, e contiene la **fissazione di un congruo termine, non superiore a 30**

**giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in **ordine alle iniziative intraprese**. In **pendenza delle trattative**, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'[art. 2403, c.c.](#).

I presupposti di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), CCII](#), si riferiscono rispettivamente **alla situazione di:**

a) **«crisi»**, ovverosia lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**;

b) **«insolvenza»**, vale a dire lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il **medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo**, ai sensi del [comma 1 dell'art. 25-octies, CCII](#), e la vigilanza sull'andamento delle trattative, **sono valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), nonché per **l'attenuazione o esclusione della responsabilità** prevista dall'[art. 2407, c.c.](#), o dall'[art. 15, D.Lgs. n. 39/2010](#).

**La segnalazione è, in ogni caso, considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni**, di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\), CCII](#), da parte dell'organo di controllo o di revisione. Quindi, **la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi**, che rende probabile l'insolvenza.

Resta sottinteso che **gli organi di controllo e il revisore devono sempre tenere un comportamento diligente** nell'esercizio dei doveri di verifica e controllo **che incombono su di essi**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in quanto hanno **l'obbligo di monitorare la sostenibilità dell'esposizione di debito** della società e le sue proiezioni finanziarie future a livello di **adeguatezza dei flussi di cassa prospettici**, che debbono consentire di far fronte alle **obbligazioni nei successivi 12 mesi**.

I sindaci, come noto, ai sensi dell'[art. 2407, comma 1, c.c.](#), devono **adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico**.

Nel caso di **organo di controllo**, la suddetta segnalazione deve essere effettuata dall'organo **in via collegiale**, nel suo complesso, e **non dai singoli componenti**.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'[art. 25-decies, CCII](#), le **banche e gli altri intermediari finanziari**, di cui all'[art. 106, TUB](#), quando comunicano al cliente **variazioni in senso peggiorativo** del rating creditizio o del grado di affidabilità, oltreché sospensioni o revoche degli affidamenti, **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti**.

## Le verifiche da parte dell'organo di revisione

L'[art. 25-octies, CCII](#), fa espresso riferimento alla **necessità di intercettare lo stato di crisi** inteso come «*lo stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*» o l'insolvenza che «*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*».

Pertanto, appare necessario che **l'organo di revisione contabile proceda a un controllo dei flussi di cassa prospettici** e in particolare del **piano di tesoreria a 12 mesi**, per verificare eventuali tensioni finanziarie e/o deficit di cassa; **situazione da segnalare anche in assenza di criticità immediate** e che vi siano frequenti interlocuzioni con l'organo di controllo.

Il revisore e l'organo di controllo dovranno, altresì, tenere in considerazione i **segnali previsti dal Legislatore** all'[art. 3, comma 4, CCII](#), al fine di **agevolare la tempestiva emersione della crisi**.

| Segnale di crisi                                           | Condizioni                                                                                                                                                                       | Documentazione da richiedere                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Debiti per Retribuzioni</b>                             | <b>Scaduti da oltre 30 giorni</b> e superiori alla metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili                                                                    | <b>Libro unico del lavoro</b> – schedario contabile personale dipendenti – evidenza pagamenti eseguiti – contante corrente bancario.                                                                                                                                                                    |
| <b>Debiti verso Fornitori</b>                              | Scaduti da <b>almeno 90 giorni</b> e di ammontare superiore ai debiti non scaduti.                                                                                               | <b>Esame scadenziario</b> fornitori per anzianità – bilancio di verifica – evidenza movimentazioni schede fornitori                                                                                                                                                                                     |
| <b>Esposizioni Bancarie</b>                                | <b>Scadute da oltre 60 giorni</b> o sconfinamenti scaduti da almeno 60 giorni, purché rappresentino il 5% del totale delle esposizioni.                                          | <b>Esame della centrale rischi Banca D'Italia</b> – estratti conto bancari – liquidazioni evidenza liquidazioni                                                                                                                                                                                         |
| <b>Debiti Tributarî e Contributivi ed esposizioni ADRi</b> | <b>Superamento di soglie</b> previste dall' <a href="#">art. 25-novies, CCII</a> , riguardo all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate per IVA, e ADR per i debiti iscritti a ruolo. | <b>Confronto uniEmens</b> e modelli versamento F24 per l'INPS, oltre estratto contributivo ditta – dati annuale INAIL e modello di versamento F24 - Confronto comunicazione LIPE trimestrale<br><b>modelli F24 di versamento per concerne l'IVA</b> – controllo EQ per verificare la presenza di ca ADR |

In caso di **emersione di segnali di allarme**, il revisore contabile deve agire **richiedendo tempestivamente**, in forma scritta e tramite PEC, all'organo amministrativo, **le ragioni per le quali sussistono tali scostamenti**.



Qualora l'organo amministrativo dia conferma della situazione di crisi, **l'organo di revisione dovrà eseguire tempestivamente la segnalazione per iscritto**, con indicazione delle motivazioni e del **termine massimo di risposta di 30 giorni e inviarla a mezzo PEC entro 60 giorni** dalla conoscenza dello stato di crisi all'organo amministrativo e per conoscenza al **Collegio sindacale**, che dovrà **monitorare la risposta dell'organo amministrativo** medesimo in ragione di quanto disposto dall'[art. 2403, c.c.](#).

Resta inteso che, se a seguito della segnalazione e della sussistenza di incertezze in ordine alla continuità aziendale (going concern), **il giudizio del revisore sul bilancio non potrà che essere negativo.**